

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



D.L. 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia	D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 integrato e corretto dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147	R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modificazioni da L. 5 giugno 2020, n. 40
CAPO I		
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE		
Art. 1		
Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa		
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:		(art. 5, comma 1, d.l. 23/2020, conv. da l. 40/2020) 1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022 , salvo quanto previsto ai commi 1 -bis e 2.»;	(art. 389, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.	«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.»
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023. ».	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 2		
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa		
1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della	(art. 16, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore,	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.</p>	<p>su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III. (art. 16, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. (art. 17, comma 6, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) ovvero di impresa agricola, convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 16, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 16, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 16, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.		
Art. 3		
Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto		
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un	Disciplina assente	Disciplina assente
	(art. 352, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020)	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:</p> <p>gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.</p>	<p>1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.</p>	
<p>4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.</p>	<p>(art. 356, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	<p>quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. [...]</p>	
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 356, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.	
<p>5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un <i>curriculum vitae</i> oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.</p> <p>Il <i>curriculum vitae</i> contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La</p>	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.		
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:	(art. 17, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al revisore contabile o alla società di revisione, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:	Disciplina assente
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;	a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;	Disciplina assente
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;	b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;	Disciplina assente
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.	c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.	Disciplina assente
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni	(art. 17, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.</p>	<p>specificità dell'incarico. (art. 17, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>
	<p>(art. 17, comma 4, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 4. Il referente cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.</p>		
<p>11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 4</p>		
<p>Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti</p>		
<p>1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.</p>	<p>(art. 2, comma 1, lett. o, d.lgs. 14/2019) o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;</p>	<p>Disciplina assente</p>
	<p>(art. 5, comma 1, d.lgs. 14/2019)</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.</p>	<p>1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p>	
<p>3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.</p>	<p>(art. 5, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.</p>	<p>(art. 4, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.</p>	<p>(art. 4, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. In particolare, il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	prioritario dei creditori.	
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.	(art. 12, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.	Disciplina assente
7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.	(art. 4, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.	Disciplina assente
8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.</p>		
<p>Art. 5</p>		
<p>Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento</p>		
<p>1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.</p>	<p>(art. 12, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci,</p>	<p>(art. 39, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;</p>	<p>dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.</p>	
<p>b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;</p>	<p>Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.</p>	
<p>c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;</p>		
<p>d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;</p>		
<p>e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p>		
<p>f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;</p>		
<p>g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;</p>		
<p>h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.</p>		
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 39, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo</p>	<p>(art. 17, comma 5, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 5. Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.</p>	<p>pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.</p>	
<p>5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.</p>	<p>(art. 18, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.</p>	<p>Disciplina assente</p>
	<p>(art. 18, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.</p>	<p>Disciplina assente</p>
	<p>(art. 18, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle</p>	<p>Disciplina assente</p>

Tavola sinottica di raffronto fra d.l. 24 agosto 2021, n. 118, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (come modificato dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).

	<p>segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.</p>	
	<p>(art. 18, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>
	<p>(art. 19, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	(art. 19, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.	Disciplina assente
	(art. 19, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.	Disciplina assente
	(art. 19, co. 4-bis, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.	Disciplina assente
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.		
Disciplina assente	(art. 18, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.	Disciplina assente
Disciplina assente	(art. 18, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.	Disciplina assente
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.	(art. 21, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.	Disciplina assente
	(art. 21, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.	Disciplina assente
	(art. 21, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.	Disciplina assente
	(art. 21, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.	Disciplina assente
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.		
Art. 6		
Misure protettive		
1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.	(art. 20, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.	Disciplina assente
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.	Disciplina assente	Disciplina assente
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.		
5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 7		
Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari		
1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;		
b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;</p>		
<p>d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;</p>		
<p>e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;</p>		
<p>f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.</p>		
<p>3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.</p>	<p>(art. 20, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il giudice designato per la trattazione dell'istanza può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di</p>	<p>(art. 20, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.</p>	<p>compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.</p>	
<p>5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.</p>	<p>(art. 20, comma 5, d.lgs. 14/2019)</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentire le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.</p>	<p>5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.		
Art. 8		
Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile		
1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.	(art. 20, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.	Disciplina assente
Art. 9		
Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative		
1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



prospettive di risanamento.		
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.	Disciplina assente	Disciplina assente
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.	Disciplina assente	Disciplina assente
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 10		
Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti		
1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	Disciplina assente	Disciplina assente
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	Disciplina assente	Disciplina assente
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 11</p>		
<p>Conclusioni delle trattative</p>		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p><i>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;</i></p> <p><i>b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</i></p> <p><i>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).</i></p>	<p>(art. 21, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020)</p> <p>1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane uno stato di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.</p> <p>3. L'imprenditore può, in alternativa:</p> <p><i>a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;</i></p> <p><i>b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;</i></p>	<p>(art. 19, comma 3, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020)</p> <p>3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p>		
<p>Art. 12</p>		
<p>Conservazione degli effetti</p>		
<p>1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 13</p>		
<p>Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese</p>		
<p>1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:</p>	<p>(art. 2, co. 1, lett. h, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata:</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p><i>a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;</i></p>	<p>1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;</p>	
<p><i>b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.</i></p>	<p>2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.</p>	
<p>2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della</p>	<p>(art. 284, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.</p>	<p>cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. (art. 284, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 284, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.</p>	<p>(art. 284, comma 4, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.</p>	<p>(art. 284, comma 4, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.		
10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 14		
Misure premiali		
1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.	(art. 25, comma 1, lett. a, d.lgs. 14/2019) All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;	Disciplina assente
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.	(art. 25, comma 1, lett. b, d.lgs. 14/2019) b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;	Disciplina assente
	(art. 25, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019)	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.</p>	<p>c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;</p>	
<p>4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.		
Disciplina assente	(art. 25, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000.	Disciplina assente
Art. 15		
Segnalazione dell'organo di controllo		
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.	(art. 14, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p>	<p>finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. (art. 14, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.</p>	<p>(art. 14, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



Disciplina assente	(art. 14, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.	Disciplina assente
Art. 16		
Compenso dell'esperto		
1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:	(art. 23, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.	Disciplina assente
a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;		
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;		
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;		
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;	(art. 351, comma 1, d.lgs. 14/2019)	
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;	1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all'ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi	
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;		
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;		
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.		
2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.		
3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:		
a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>compenso è aumentato del 25%;</p>		
<p>b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;</p>		
<p>c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;</p>		
<p>d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.</p>		
<p>4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere a) e b), tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.</p>	<p>delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.</p>	
<p>5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a).</p>		
<p>6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.</p>		
<p>7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.</p>		
<p>8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è</p>		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.</p>	<p>CRISI Impresa Sovraindebitamento Insolvenza</p>	
<p>9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.</p>		
<p>10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.</p>		
<p>11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>		
<p>12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.</p>		
<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 351, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>Art. 17</p>		
<p>Imprese sotto soglia</p>		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-octies del regio</p>		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



decreto 16 marzo 1942, n. 267;		
b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d);		
c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;		
d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;		
e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.		
5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.	Disciplina assente	Disciplina assente
6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.	Disciplina assente	Disciplina assente
7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.	Disciplina assente	Disciplina assente
8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 18		
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio		

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>(art. 84, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.</p>		
<p>5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



all'ammissione al concordato.		
Art. 19		
Disciplina della liquidazione del patrimonio		
1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 20		
Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267		
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:		
a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il	(art. 112, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti	(art. 180, comma 4, r.d. 267/1942) 4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;</p>	<p>per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. (art. 48, comma 5, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>	<p>Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>
<p>b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.»;</p>	<p>(art. 48, comma 4, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza. (art. 48, comma 5, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle</p>	<p>(art. 182-bis, comma 4, r.d. 267/1942) 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.	
c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.	(art. 58, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.	
Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. »;	(art. 58, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	(art. 182-bis, comma 8, r.d. 267/1942) 8. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e della relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.
d) all'articolo 182-quinquies:		
1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.”;	(art. 100, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni	(art. 182-quinquies, comma 5, r.d. 267/1942) 5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	<p>sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p>
<p>2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.”;</p>	<p>(art. 100, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p>	<p>Disciplina assente</p>
<p>e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:</p>		
<p>«Art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima</p>	<p>(art. 61, comma 1, d.lgs. 14/2019) (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria,</p>	<p>(art. 182-septies, comma 1, r.d. 267/1942) (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). - 1. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. (art. 182-septies, comma 2, r.d. 267/1942)
Ai fini di cui al primo comma occorre che:	(art. 61, comma 2, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	(art. 182-septies, comma 2, r.d. 267/1942) 2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria [...]
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;	a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;	2. [...] quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;	b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;	
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;	
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;	d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182-septies, comma 3, r.d. 267/1942) 3. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



		finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.	(art. 182- <i>septies</i> , comma 4, r.d. 267/1942) 4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182- <i>bis</i> alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.	(art. 61, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.	a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	(art. 61, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.	(art. 182- <i>septies</i> , comma 7, r.d. 267/1942) 7. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera <i>b</i>), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.»;</p>	<p>(art. 61, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera <i>b</i>), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>(art. 182-<i>septies</i>, comma 1, r.d. 267/1942) 1. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 182-<i>septies</i>, comma 5, r.d. 267/1942) 5. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera <i>d</i>), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</p>
<p>Disciplina assente</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 182-<i>septies</i>, comma 6, r.d. 267/1942) 6. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



		dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 182- <i>septies</i> , comma 8, r.d. 267/1942) 8. La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.
f) dopo l'articolo 182- <i>septies</i> sono inseriti i seguenti:		
«Art. 182- <i>octies</i> (Convenzione di moratoria). - La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.	(art. 62, comma 1, d.lgs. 14/2019) (Convenzione di moratoria). 1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.	Disciplina assente
Ai fini di cui al primo comma occorre che:	(art. 62, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:	
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;	

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p>	<p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p>	
<p>c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;</p>	<p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p>	
<p>d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>	<p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>	
<p>In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>(art. 62, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	
<p>La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	<p>(art. 62, comma 4, d.lgs. 14/2019) 4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.</p>	
<p>Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.</p>	<p>(art. 62, comma 5, d.lgs. 14/2019) 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. (art. 62, comma 6, d.lgs. 14/2019) 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.</p>	

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	(art. 62, comma 7, d.lgs. 14/2019) 7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.	
Art. 182-novies (<i>Accordi di ristrutturazione agevolati</i>). - La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma , è ridotta della metà quando il debitore:	(art. 60, comma 1, d.lgs. 14/2019) (Accordi di ristrutturazione agevolati) 1. La percentuale di cui al l'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:	Disciplina assente
a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);	a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;	
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.	b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.	
Art. 182-decies (<i>Coobbligati e soci illimitatamente responsabili</i>). - Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.	(art. 59, comma 1, d.lgs. 14/2019) (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili) 1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.	Disciplina assente
Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	(art. 59, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.	
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.»;	(art. 59, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.	
g) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;	(art. 86, comma 1, d.lgs. 14/2019, modif. d.lgs. 147/2020) 1. Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato	(art. 186-bis, comma 2, lett. c, r.d. 267/1942) c) I piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



	degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.	prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.
<i>h)</i> all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo , si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). ».	(art. 341, comma 3, d.lgs. 14/2019) 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).	(art. 236, comma 3, r.d. 267/1942) 3. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente	Disciplina assente
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 21		
Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40		
1. All'articolo 9, comma <i>5-bis</i> , del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5	Disciplina assente	(art. 9, comma <i>5-bis</i> , d.l. 23/2020, conv. da l. 40/2020) <i>5-bis</i> . Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».</p>		<p>ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.</p>
<p>Art. 22</p>		
<p>Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p>		
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.</p>	<p>Disciplina assente</p>	<p>(art. 161, comma 6, r.d. 267/1942) 6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo</p>

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



		comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.
Art. 23		
Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata.		
1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



Capo II		
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA		
[...]		
Capo III		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE		
Art. 27		
Disposizione transitoria		
1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.	Disciplina assente	Disciplina assente
Art. 28		
Disposizioni finanziarie		
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	(art. 391, comma 1, d.lgs. 14/2019) 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Disciplina assente
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente	(art. 391, comma 2, d.lgs. 14/2019) 2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.	Disciplina assente
Art. 29		
Entrata in vigore		
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo	Disciplina assente	Disciplina assente

Legenda:

nella prima colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il d.l. n. 118/2021 e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui testo è riportato nella seconda colonna ed entrerà in vigore il 16 maggio 2022;

nella terza colonna è riportato, per comodità di consultazione, il testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 118/2021 delle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il testo del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modificazioni da l. 5 giugno 2020, n. 40).



<p>a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>		

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

